

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr. Giovanni Perini
Giudice dr. Alberto Panu
Giudice dr. Francesco Pallini relatore

All'esito di Camera di Consiglio del 1.04.2022, senza l'intervento del Procuratore Generale, delle parti e dei difensori, ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2020 (si richiama il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. decreto "milleproroghe", in GU n. 309 del 30 dicembre 2021, che ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione della disciplina speciale fissata, per il procedimento penale in appello, dal citato art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7), non essendo stata formulata da alcuna delle parti richiesta di discussione orale, né avendo l'imputato manifestato, nelle forme di cui al comma quarto dell'art. 23 bis della Legge sopra citata, la volontà di comparire nei termini di legge, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
IN CAMERA DI CONSIGLIO

Nel procedimento penale nei confronti di:

A) XXXX -----, con domicilio ivi dichiarato - libera assente - difesa dall'avv. di fiducia Stefano Panconesi del Foro di Pistoia, con studio in via Filippo Pacini n. 37, Pistoia.

IMPUTATA

*art. 10 quater D.Lgs. 74/00 perché, quale legale rappresentante della
---- s.r.l., non versava la somma di € 120.000,00 elettorale
dovuta, utilizzando in compensazione un credito IVA I trimestre 2013 di
pari importo inesistente.
----6.6.2013*

N° 1610 Reg.Sent

N° 2021/001889 Reg.Gen. App

No 2014/004301 N.R.

SENTENZA

In data 1.04.2022

N°Camp.Pen

Il,
Trasmesso estratto sentenza
alla Procura Gen. Sede e Questura
di...

Il Cancelliere

Il,
trasmessa comunicazione
ex artt. 15 e 27 Reg. per l'esecuz.. C.p.p.

Il Cancelliere

Il,
Fatte schede e comunicazione



Il Cancelliere

APPELLANTE

L'imputata avverso la sentenza emessa dal: Tribunale di _____ in data 22.01.2020

Conclusioni scritte delle parti, depositate ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2020:

Il Procuratore Generale chiede il rigetto dei motivi d'appello e la conferma della sentenza impugnata.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. II Tribunale di ----, in composizione monocratica, in data 22.01.2020, con la sentenza, emessa all'esito di giudizio ordinario, impugnata dall'imputata, ha dichiarato l'imputata XXXX Giuseppina colpevole del reato ascritto e, per l'effetto, l'ha condannata alla pena di mesi 7 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs n. 74/2000, è stata ordinata la confisca del danaro pari all'ammontare dell'imposta evasa.

All'imputata come da imputazione è contestato il reato di cui all'art. 10 quater D.Lgs. , 74/00 perché, quale legale rappresentante della "----- s.r.l.", non versava la somma di € 120.000,00 dovuta, utilizzando in compensazione un credito IVA ■ trimestre 2013 di pari importo inesistente, in ---- 6.6.2013.

Come da sentenza appellata, a cui si rinvia, veniva ritenuta provata la penale responsabilità dell'imputata per il reato alla stessa ascritto, ravvisandosi le condizioni in fatto e diritto per disporre ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs n. 74/2000 la confisca del danaro pari all'ammontare dell'imposta evasa.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto appello la difesa dell'imputata.

L'impugnazione si fonda sul seguente motivo.

2.1. Col primo ed unico motivo si richiede l'assoluzione per non avere commesso il fatto o con la formula che sarà ritenuta di giustizia, state la ritenuta carenza motivazione con riguardo al raggiungimento della piena prova della condotta addebitata all'imputata.

2.2. II Procuratore generale, con le conclusioni scritte depositate ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2020, ha chiesto il rigetto dei motivi di appello e la conferma della impugnata sentenza.

3. A seguito dell'appello veniva fissata l'udienza del 01.04.2022.

Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale, delle parti e dei difensori, ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2020 (trattasi della Legge di conversione, con modificazioni, del c.d. "decreto ristori" D.l. 137/2020; si richiama il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. decreto "milleproroghe", in GU n. 309 del 30 dicembre 2021, che ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione della disciplina speciale fissata, per il procedimento penale in appello, dal citato art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7), non essendo stata formulata da alcuna delle parti richiesta di discussione orale, né avendo l'imputata manifestato, nelle forme di cui al comma quarto dell'art. 23 bis della Legge sopra citata, la volontà di comparire nei termini di legge.

Emerge in atti la prova della effettiva conoscenza del processo in capo all'imputato tenuto conto dell'esito delle notifiche ed avendo l'imputata dichiarato domicilio e nominato difensore di

fiducia, sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia tra cui Cass. Sez. U. sentenza n. 23948 del 28.11.2019.

Il Collegio all'esito della camera di consiglio, considerate le conclusioni delle parti, deliberava il dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. All'esito del grado di appello, in parziale riforma della sentenza appellata dall'imputata, si dichiara non doversi procedere in ordine al reato alla stessa ascritto per estinzione dello stesso per decorso del termine di prescrizione, confermandosi la disposta confisca in primo grado ai sensi degli artt. 531 c.p.p. e 157 e ss. c.p..

Non ricorrono le condizioni per una declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sulla scorta di quanto riconosciuto dalla consolidata condivisibile giurisprudenza di legittimità per cui, in presenza di una causa estintiva del reato, non è applicabile la regola probatoria, prevista dall'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., da adottare quando il giudizio sfoci nel suo esito ordinario, ma è necessario che la prova dell'innocenza emerga «*positivamente*» dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti [v. Cass. Sez. 4 - , Sentenza n. 55519 del 16/11/2018 Ud. (dep. 12/12/2018) Rv. 274767- 01: "*All'esito del giudizio d'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità*"].

Da ciò consegue che l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione in caso di incertezza probatoria o di contraddittorietà degli elementi di prova (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427301; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 25944501; Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 27367901; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv. 25844101; Sez.4, n.23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 25620201; Sez.5, n.39220 del 16/07/2008, Pasculli, Rv.24219101).

La citata pronuncia delle Sezioni Unite Tettamanti ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto affermando che «*la regola probatoria di cui all'art. 530, comma 2, cod.proc.pen., cioè il dovere per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità, appare dettata esclusivamente per il normale esito del processo che sfocia in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale, a seguito di una approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito agli atti. Quando si è invece in presenza di una causa estintiva del reato, e perciò non vi è necessità di una approfondita valutazione del materiale probatorio acquisito, tale regola non può più trovare applicazione, e vale invece la regola di giudizio di cui all'art. 129 cod.proc.pen. in base alla quale, intervenuta una causa estintiva del reato, può essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito solo qualora emerga dagli atti processuali*

positivamente (... risulta evidente...: art. 129, comma 2, cod.proc.pen.), senza necessità di ulteriore approfondimento, l'estraneità dell'imputato a quanto contestatogli», con l'unica eccezione, che non ricorre nel caso in esame, in cui il giudice di appello sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito ai fini della responsabilità civile.

In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale (Ord. n.300 del 17 giugno 1991 e n.362 del 11 luglio 1991) affermando che il principio della prevalenza delle formule assolutorie di merito su quelle dichiarative dell'estinzione del reato è razionalmente temperato, anche a fini di economia processuale, con l'esigenza che appaia del tutto evidente dalle risultanze probatorie che «il fatto non sussiste» o che «l'imputato non lo ha commesso» o che «il fatto non costituisce reato» o «non è previsto dalla legge come reato».

Facendo applicazione dei condivisibili principi anzidetti deve riconoscersi non solo che non vi è un'evidenza probatoria di non colpevolezza, ma anzi che quanto emerso come in atti nel corso del giudizio di primo grado conferma in astratto la sussistenza di una condotta come da imputazione, dovendosi così escludere la ricorrenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. nei limiti di quanto ritenuto dalla condivisibile giurisprudenza anzidetta.

Non è, infatti, emersa, né è stata rappresentata alcuna convincente e ragionevole ricostruzione alternativa lecita a discolora dell'imputata, non risultando ad es. concretamente prospettabile alcuna ricostruzione alternativa che si fonderebbe sulla ipotetica attribuibilità ad altri della ipotetica gestione di fatto della società, non essendo in alcun modo emerso in atto che l'imputata possa essere stata un mero ed esclusivo amministratore formale quale ad es. una c.d. 'testa di legno' all'insaputa della gestione concreta della società (di cui alla eventuale non ravvisata nel caso concreto che ci occupa posizione dell'imputata quale soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa, cosiddetto "testa di legno").

Il procedimento deve quindi essere definito con la dichiarazione di estinzione, per intervenuta prescrizione, del reato (trattasi di delitto, accertato alla data del 6.6.2013, con termine di prescrizione di sei anni, con ulteriore anno e mezzo, a seguito dell'interruzione, con scadenza del termine complessivo di sette anni e mezzo in data 6.12.2020).

Si deve altresì confermare, ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., la disposta confisca (diretta) del profitto del reato per l'ammontare corrispondente all'imposta evasa ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Trattasi infatti di confisca diretta e non per equivalente, quella disposta con la sentenza di primo grado, per cui risulta pienamente applicabile il disposto dell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca diretta (e non per equivalente) in oggetto, in conformità ai condivisibili principi espressi dalla recente giurisprudenza di legittimità in materia a cui si rinvia (in tema di confisca tributaria e reato estinto):



Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7882 del 21/01/2022 Ud. (dep. 04/03/2022) Rv.: *"La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere affittivo"*. Come da motivazione della citata pronuncia, a cui si rinvia, si richiama quanto a seguire di essa in quanto ritenuto di interesse per la presente determinazione: *"... Ne discende, conclusivamente, la conferma del principio, già affermato da questa stessa Sezione e da cui ha preso le mosse il ragionamento sin qui condotto (Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021 - dep. 26/05/2021, Rv. 281342; conf. Sez. 3, n. 39157 del 07/09/2021 - dep. 29/10/2021, in corso di massimazione), secondo cui la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere affittivo. È questa, ad avviso del Collegio, l'unica possibile interpretazione coerente con la sentenza della Corte costituzionale n. 32/2020 con la conseguente inapplicabilità dell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca per equivalente relativa a fatti commessi prima della sua entrata in vigore e, analogamente, all'entrata in vigore della modifica da parte della legge n. 3/2019. Conclusivamente, trattandosi di confisca disposta per equivalente ex art. 578-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 12-bis, Digs. n. 74 del 2000, la stessa non avrebbe potuto essere disposta. Nel caso in esame, infatti, la confisca per equivalente della somma di 88.173,12€ è stata confermata dalla Corte d'appello di Napoli per fatti commessi in data 27.12.2008, ovvero in relazione a fatti antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 578-bis, cod. proc. pen., richiamato dai giudici di appello..."*

Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 39157 del 07/09/2021 Ud. (dep. 29/10/2021) Rv. 282374 - 01: *"La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere affittivo"*;

Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20793 del 18/03/2021 Ud. (dep. 26/05/2021) Rv. 281342 - 01: *"La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità*

di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ave questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo".

4.1. In conclusione, ai sensi degli artt. 531 c.p.p. e 157 e ss. c.p., in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di ---- in composizione monocratica del 22.01.2020, appellata dall'imputata XXXX, si dichiara non doversi procedere in ordine al reato alla stessa ascritto per estinzione dello stesso per decorso del termine di prescrizione.

Ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., si conferma la disposta confisca.

Si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione, stante la necessità di redigere adeguata motivazione sulla scorta dell'imputazione, dei motivi di appello e degli atti da considerare per la stesura della presente motivazione in relazione al dispositivo della presente sentenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 531 c.p.p. e 157 e ss. c.p.,

In parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia in composizione monocratica del 22.01.2020, appellata dall'imputata XXXX Giuseppina, dichiara non doversi procedere in ordine al reato alla stessa ascritto per estinzione dello stesso per decorso del termine di prescrizione.

Visto l'art. 578-bis cod. proc. pen.,

Conferma la disposta confisca.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 90 dalla data odierna.

Firenze 01.04.2022

Il Consigliere rei. est.

Dott. Francesco Pallini



Il Presidente

dott. Giovanni Perini